



COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 27/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 PERIODO 2025/2028

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Giugno alle ore 08:3048, nella SEDE COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	AQUILANI SANDRINO	X		10	SENSI MAURIZIO		X
2	MENEGALI ZELLI IACOBUZI GIULIO	X		11	BIANCUCCI FRANCESCO	X	
3	VENANZI DANIELA	X		12	CASCIOLI MICHELA		X
4	BACOCO DARIO	X		13	AQUILANI ROBERTO	X	
5	RAGGI ELISABETTA	X		14	PALOMBI ANNA MARIA	X	
6	DI GREGORIO MAURO	X		15	POSTIGLIONI CARLO	X	
7	MONTECOLLI RACHELE	X		16	PASQUINELLI ENRICO	X	
8	GIDARI GIOVANNI	X		17	MORETTI MARINELLA	X	
9	GENTILI RITA	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Elena Piccoli.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RACHELE MONTECOLLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 PERIODO 2025/2028

PROPOSTA N. 36 DEL 18/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

Richiamate:

- la legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- la DGR della Regione Lazio n. 751 del 21-11-2017 avente per oggetto: "Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell'Ufficio di Piano";
- la DGR della Regione Lazio n. 792 del 11/12/2018 avente per oggetto: "Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 43, 1° comma, e art. 51, 3° comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra distretti socio-sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1 del 21-01-2019 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, Un Bene Comune";
- la DGR della Regione Lazio n. 65 del 05-02-2019 avente per oggetto: „Modifiche e integrazioni alle Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari del Lazio, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751“;

Preso atto che la Convenzione per la Gestione Associata ad oggi vigente, approvata dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto VT4, scadrà il prossimo 22/07/2025;

Tenuto conto che ad oggi il Comune di Vetralla, nella veste di Comune Capofila del Distretto VT4, in applicazione della convenzione in essere per la gestione associata gestisce le risorse economiche, attiva, coordina le attività relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona e organizza gli incontri della Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi del piano stesso;

Visto che il Comitato Istituzionale del Distretto Sociale VT4 il giorno 05/06/2025 ha deliberato di rinnovare la Convenzione per la Gestione Associata per ulteriori tre anni, e che la bozza della stessa è stata inviata a mezzo PEC ai Comuni del Distretto (Prot.16246/2025) al fine di condividerne il testo;

Preso atto che la Convenzione contiene i seguenti elementi sostanziali :

- la conferma del Comune di Vetralla quale Ente capofila della gestione associata dei Servizi Sociali ricompresi nei territori dei Comuni del Distretto Sociale VT4;
- la durata triennale della Convenzione a decorrere dalla sottoscrizione digitale della stessa ai sensi dell' art. 15 della L. 241/1990;
- il meccanismo di voto ponderato (*relativo alle deliberazioni del Comitato Istituzionale, adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto*) , in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- inerimento del servizio di assistenza educativa scolastica per gli alunni con disabilità.

Dato atto che tutti i Comuni del Distretto Sociale VT4 devono procedere all'approvazione della convenzione quale atto propedeutico indispensabile per la successiva organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 42 comma 2 lett c) del D.Lgs. n. 267 267/2000 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione di convenzioni tra Comuni finalizzate ad esercitare in forma associata funzioni e servizi di

competenza degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare, la “ Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni del Distretto Sociale VT4” nel testo allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare alla Giunta Comunale dell’Ente Capofila del Distretto Sociale VT4 l’approvazione dei relativi regolamenti attuativi volti a definire le regole organizzative e di funzionamento degli organi del Distretto VT4 e pertanto rientranti nella competenza della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del T.U.E.L.;
3. Di demandare al Responsabile del Settore VIII - Servizi Sociali, Distretto, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione, l’attuazione del presente provvedimento;
4. Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto.

Alle ore 11:11 entra in aula il Cons. SENSI

PRESENTI: 16;

ASSENTI: 1 (Cascioli).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della su estesa proposta n. 36 del 18/06/2025 del Responsabile del Settore VIII;
con voti resi in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI E VOTANTI 16;

FAVOREVOLI AD UNANIMITÀ;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta n. 36 del 18/06/2025 del Responsabile del Settore VIII, avente ad oggetto
“Approvazione convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’ambito territoriale del distretto sociale VT4 periodo 2025/2028”.

Si procede ad una seconda separata votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed il Consiglio Comunale, con voti resi in forma palese per alzata di mano:

FAVOREVOLI AD UNANIMITÀ;

APPROVA

L'immediata eseguibilità.

**CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT4**

I Comuni di

BASSANO ROMANO, BARBARANO ROMANO, BLERA, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO,
MONTEROSI, ORIOLO ROMANO, RONCIGLIONE, SUTRI, VEJANO, VETRALLA, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1 – Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all'art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del Distretto socio-sanitario VT4, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.
2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:
 - la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 35, 3° comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
 - l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
 - il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 2 – Oggetto

1. I Comuni di BASSANO ROMANO, BARBARANO ROMANO, BLERA, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, MONTEROSI, ORIOLO ROMANO, RONCIGLIONE, SUTRI, VEJANO, VETRALLA, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA ricompresi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario VT4, convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti:
 - a) tutti i servizi sociali rientranti nelle tipologie elencate ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - b) i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori specificamente elencati dalla presente convenzione;
 - c) i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;
2. In particolare, sottoscrivendo la presente Convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:
 - a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), così come stabiliti dalla normativa vigente;
 - b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
 - c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
 - d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e sociosanitarie sul territorio distrettuale;
 - e) definiscono criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;

- f) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
- g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri Individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
- i) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
- l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socioassistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

3. Le attività oggetto della Convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Attraverso la presente Convenzione, i Comuni delegano l'Ente di seguito individuato quale capofila all'analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previa apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all'art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, n. 149.

Articolo 3 Finalità operative

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;
- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) individuare e assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali;
- h) favorire l'integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi a socio-sanitaria.

Articolo 4 - Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;
- b. i servizi che per loro natura necessitano un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti dall'art. 3-septies del d. lgs. 502/92;
- c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata;
- d. l'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del distretto, comprese ove necessario quelle relative all'assistenza educativa scolastica per minori disabili;

e. sono escluse le prestazioni specifiche che disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.

Articolo 5 - Comitato Istituzionale

1. Il Comitato composto dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, o da loro delegati, è l'organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:

- a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
- b) delibera la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
- c) formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitarie;
- d) approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all'integrazione socio-sanitaria coincide con il Programma delle Attività Territoriali;
- e) in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- f) approva il documento economico-finanziario annuale della gestione associata;
- g) stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all'attuazione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
- h) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
- i) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;
- l) individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
- m) adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto.

2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.

3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.

4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore.

5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile.

6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 6 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all'art. 10;
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

Articolo 7 – Comune o Ente capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune o Ente capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, di tutti i servizi oggetto di Convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il **Comune di Vetralla**.
2. Il Comune o Ente capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 8, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. Per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune o Ente capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi del Decreto legislativo 36/2023, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata.
4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune o Ente capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, il nuovo Comune o Ente capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.

Articolo 8 - Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune della presente Convenzione, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.
2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali. L'Ufficio di Piano opera ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267/00 come delegato di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, e si configura quale ufficio unico incardinato nel Comune Capofila.
3. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - b. gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
 - e. cura dei rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
 - f. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
 - g. rilevazione dei bisogni e mappatura dell'offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio;
 - h. attuazione di un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;

- i. raccolta dei dati della presa in carico e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.
5. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano è componente di diritto dell'Ufficio socio-sanitario integrato, all'interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione socio-sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.

Articolo 9 - Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni, sia a tempo indeterminato che determinato;
 - b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano è definita in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto, unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea.
3. Al budget di Distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono definite annualmente dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto e comunque nella misura minima di euro 0,42 ad abitante.
5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila un'anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale.

Articolo 11- Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.
3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il presupposto per l'iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei bilanci annuali degli enti convenzionati.
4. L'Ufficio di Piano si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all'approvazione del Comitato Istituzionale, con le stesse modalità della sua approvazione.
5. L'Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dall'Ufficio di piano.

Articolo 12 - Rendiconto di gestione


1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell'Ente capofila e delle piattaforme per la rendicontazione delle risorse messe a disposizione della Regione Lazio.
2. Prima dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle evidenze contabili del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio-sanitario.

Articolo 13 - Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, decorrente dalla data della stipula della stessa, e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.
3. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.
4. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi distrettuali di cui all'articolo 4.

Articolo 14 - Controversie

1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l'attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie.
2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottoposta attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.



COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI
SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 18/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO
SOCIALE VT4 PERIODO 2025/2028**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/06/2025

Il Responsabile
Spigarelli Francesca / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI
SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 36 DEL 18/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO
SOCIALE VT4 PERIODO 2025/2028**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/06/2025

IL RESPONSABILE
Braca Emanuela / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 36 del 27/06/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 31/07/2025.

Data, 16/07/2025

IL MESSO COMUNALE

Simone Sacripanti

